NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE E DI INTERROGATORIO DI GARANZIA

Art. 3

Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise

L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale e' stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nel comma 3, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinche' pronunci nel merito o sui restanti motivi di impugnazione. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1999, non più in vigore dal 24 aprile 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia
Estremi	Decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-competenza-della-corte-di-assise-e/art-3-disposizioni-transitorie-sulla-competenza-della-corte-di-assise/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it